



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 8 DEL
21-10-2025**

Subbiano, lì 21-10-2025

Registro Generale n. 86

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 21-10-2025

Oggetto: ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di ottobre, il Sindaco

Vista la legge n. 10 del 09.01.1991 che detta norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto il D.P.R. 26.08.1993 n. 412, come modificato ed integrato dal D.P.R. 16.04.2013 n. 74, recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. n.74/2013, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "D", tra i quali è ricompreso Subbiano, è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 12 giornaliere dal 01 novembre al 15 aprile, e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Ricordato che il citato art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 prevede altresì, al comma 4, che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno;

Atteso che l'art. 5, comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati che nei singoli immobili;

Considerato il brusco calo delle temperature che sta interessando la provincia di Arezzo da alcuni giorni specialmente nelle ore mattutine e serali, destinato secondo le previsioni

climatiche a proseguire nel corso della prossima settimana e considerato inoltre che il livello delle temperature previsto è affine al livello delle temperature per le quali la norma dispone l'ordinaria accensione degli impianti di riscaldamento;

Tenuto conto delle segnalazioni di situazioni di disagio nelle abitazioni del territorio, a causa dell'abbassamento delle temperature di questi giorni, con particolare riguardo alla tutela e prevenzione dello stato di salute di bambini, persone anziane e fragili;

Ritenuto pertanto opportuno disporre un anticipo del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di cinque ore giornaliere dal giorno 22 ottobre 2025 fino al 31 ottobre 2025 compreso;

Visti il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e il D.P.R. n. 74/2013;

AUTORIZZA

l'accensione degli impianti termici siti sul territorio comunale di Subbiano a far data dal giorno 22 ottobre 2025 fino al 31 ottobre 2025 compreso, nel limite delle cinque ore giornaliere.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di cui all'articolo 3 del D.P.R. n.74/2013, di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con ocolutezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta, per il trasgressore, l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Arezzo e alla Polizia Municipale di Subbiano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Mattesini Ilaria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi
resterà per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2025 al 05-11-2025
Lì 21-10-2025

F.to IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Mattesini Ilaria